Cecilia Pannacciulli Saturazione dell'informazione e disinformazione

Sommario: 1. Premessa. - 2. Disinformazione in ambito europeo: a) il caso dell'adozione dell'euro e dei suoi costi. - 3. Segue: b) il caso dei Trattati sul libero commercio (TTIP e CETA) e dell'Accordo per il commercio dei servizi (TISA). - 4. Segue: c) disinformazione e deficit democratico. - 5. Saturazione e uso strumentale dell'informazione in ambito internazionale: i casi dei bloggers cinesi e della c.d. "rivoluzione verde" del 2009 in Iran. - 6. Rilievi conclusivi.

1. Premessa. - Il processo della saturazione dell'informazione e le pratiche di disinformazione sono, da tempo, oggetto di studio in ambiti diversi dalle scienze giuridiche, quali la filosofia, la sociologia, la politologia, la scienza della comunicazione. Di fronte, però, agli inconsueti scenari di abnorme proliferazione delle fonti di informazione (dovuta soprattutto all'Internet) e le aumentate insidie legate alla manipolazione, falsificazione e comunicazione parziale di notizie e altri dati informativi, è opportuno che il giurista – e in particolare il costituzionalista – si occupi delle rispettive ricadute sul paradigma democratico, in una prospettiva geopolitica cruciale quale quella attuale¹. L'uso strumentale dell'informazione a fini di controllo sociale, politico ed economico metodo storicamente non sconosciuto ai diversi sistemi politici – è divenuto infatti una costante endogena e consustanziale dell'azione dei pubblici poteri, idoneo a rimodellare, oggi più di ieri, tutti gli aspetti della sfera politico-costituzionale, a cominciare da quelli della cittadinanza, della integrità delle scelte democratiche e del controllo diffuso sul circuito decisionale. Il presente saggio intende riflettere - attraverso un percorso a contrario e cioè esaminando preliminarmente alcuni casi esemplari e procedendo, successivamente, al relativo inquadramento giuridico - sugli effetti che la trasmissione di un'enorme, indistinta mole di informazioni (saturazione) da un lato, e/o la mirata divulgazione ed "esposizione" di alcune di esse al posto di altre (disinformazione), dall'altro, provocano sul pubblico dibattito, inquinandolo, distraendolo o confondendolo, ma in ogni caso incidendo, inevitabilmente, sulla qualità della democrazia e sulla stessa "consistenza" del costituzionalismo.

Pertanto, si prenderanno in considerazione quattro casi particolarmente significativi ai nostri fini, di cui due ascrivibili all'ambito "europeo", e i rimanenti due a quello "internazionale". Si è scelto consapevolmente di prescindere da una casistica rigidamente "interna"- anche se gli esempi sarebbero molteplici - in quanto il tema che ci occupa travalica, per sua stessa natura, i confini nazionali, pur comprimendoli o riconfigurandoli, a seconda del tipo di impatto sulla sovranità statale della deriva mediale.

2. Disinformazione in ambito europeo: a) il caso dell'adozione dell'euro e dei suoi costi. — I primi due esempi sui quali si focalizzerà l'attenzione sono ascrivibili alla categoria della disinformazione e sinteticamente designabili con gli acronimi di: 1) EMU (Economic and Monetary Union) e 2) FTA (Free Trade Agreements) e TISA (Trade in Services Agreement).

Con riguardo al primo, è appena il caso di ricordare che l'Unione Economica Monetaria è stata introdotta dal Trattato di Maastricht e sancita, attraverso successive fasi di implementazione, con la adozione di una moneta unica, l'euro, ovvero la valuta comune ufficiale adottata da alcuni Stati membri dell'Unione (attualmente 19, la c.d. eurozona), in sostituzione delle rispettive valute nazionali. I costi e i benefici del progetto di unificazione monetaria erano stati, peraltro, sottoposti

¹ Per un recente approfondimento sulla c.d. *governance* tecnologica quale manifestazione della *governance* globale v. P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, *Relazione* al Convegno annuale AIC, Salerno, 23-24 novembre 2012, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

ad uno specifico, ormai notissimo studio scientifico, "One market, one money" (Un unico mercato, una moneta unica), finanziato dalla stessa Commissione europea ed elaborato, sotto la guida di tre economisti (successivamente divenuti dirigenti o consulenti della stessa Commissione), dalla Direzione generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea². Lo studio non era in realtà l'unico in materia, ma il solo ad avvalorare la bontà e l'irrinunciabilità di un'area finanziariamente integrata per lo sviluppo dell'eurozona e, pertanto, costantemente citato dal sistema dell'informazione maintream. Ben prima dell'adozione della moneta unica era, infatti, assolutamente pacifico per la scienza economica più autorevole³ che il progetto di unificazione monetaria si sarebbe rivelato in tutta la sua insostenibilità, e per molteplici motivazioni: in una unione monetaria (dunque in presenza di un cambio fisso), all'emergere di situazioni di shock – e le crisi economiche intervenute dal 2008 in poi ne testimoniano una certa ricorrenza – non può farsi fronte con la svalutazione del cambio (cioè con quel meccanismo di aggiustamento del valore della propria valuta alle mutate condizioni di mercato) ma, in assenza di altri meccanismi compensativi⁴, si è costretti a svalutare i salari, trasferendo gli effetti negativi delle crisi sul mercato del lavoro (che, tra l'altro, in Europa è sensibilmente disomogeneo). Se, da un lato, la compressione dei salari incoraggia le esportazioni in quanto offre prodotti a prezzi inferiori, dall'altro scoraggia la domanda interna, incidendo negativamente sui consumi. In queste condizioni i Paesi dell'eurozona si sono trovati non già a cooperare, ma a competere all'interno della medesima area valutaria, creando squilibri competitivi che hanno aumentato le disuguaglianze, la disoccupazione e la deflazione interna. L'euro ha, infatti, consentito l'instaurarsi di un regime asimmetrico in quanto Stati con moneta "forte" prima della sua adozione si sono trovati in una sostanziale condizione di svalutazione competitiva in danno degli Stati a moneta "debole". Arrivata la crisi, il sistema è imploso e i Paesi creditori - che, contando su una moneta comune che li aveva tutelati dai rischi di cambio, hanno erogato credito facile, quando non irresponsabile (e il caso Grecia è esemplare), per smaltire la propria sovraproduzione – a fronte della insostenibilità dei debiti accumulati hanno fatto enormi pressioni sui Paesi periferici affinchè adottassero politiche atte a garantirli; politiche recessive che, nelle fragili economie di questi ultimi, hanno provocato l'aumento della disoccupazione, il depotenziamento dello stato sociale e l'innalzamento del debito pubblico.

Quest'ultima considerazione introduce un'ulteriore elemento alla tesi della disinformazione. Almeno fino a tutto il 2012, infatti, l'intero sistema dell'informazione ha veicolato il messaggio che la crisi economica aveva investito l'eurozona a causa degli elevati debiti pubblici dei Paesi periferici, tali da rendersi necessaria, in virtù del Trattato sul c.d. *Fiscal compact*, l'introduzione del *pareggio di bilancio* negli ordinamenti costituzionali nazionali. Così, con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 sono stati modificati gli artt. 81, 97, I co., 117, II (lett.e) e III co., e 119, I co., Cost. che hanno introdotto nel nostro ordinamento i principi dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito⁵. Senza volersi addentrare nel "merito" della riforma, onde seguire coerentemente il percorso ermeneutico intrapreso, si intendono invece affrontare i profili di "metodo" che l'hanno imposta. Il *tam tam* mediatico continuava, infatti, a battere sull'equazione crisi-debito pubblico e non, invece, sulla vera causa che, da un lato, era collegata a un drammatico fallimento della finanza privata, dall'altro alla costruzione stessa della moneta unica che imponeva, nei momenti di cicli economici avversi, politiche recessive. Invero, a differenza dei cittadini italiani ed europei, gli

_

² Dati indicativi, questi ultimi, di una non perfetta imparzialità di approccio.

³Come efficacemente ci informa A. BAGNAI, *Crisi finanziaria e governo dell'economia*, in *costituzionalismo.it*,12 gennaio 2012,6s., alcuni tra i più qualificati economisti a livello internazionale, avevano messo in guardia relativamente ai costi dell'operazione unificatrice.

⁴ D'altronde, in assenza di uno Stato federale, gli squilibri economico-finanziari non avrebbero potuto essere colmati per mezzo di un rifinanziamento da parte di un *badget* federale.

⁵ Numerosi sono gli interventi in materia. Si vedano, da ultimi, A. MORRONE, *Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista AIC*, 1/2014 e L. GRIMALDI, *Costituzionalizzazione del principio di* equilibrio dei bilanci *e possibile "rilancio" del ruolo dello Stato nell'"ordinamento composito" europeo"*, in *Rivista AIC*, 1/2015.

addetti ai lavori, tra i quali molti economisti, la Commissione UE e soprattutto la BCE⁶ e il FMI⁷, ben sapevano che la crisi economica era innanzitutto crisi finanziaria originata dall'enorme debito privato⁸ che le banche (e cioè le imprese e le famiglie) dei Paesi periferici avevano contratto nei confronti delle banche del Nord Europa, e che solo successivamente tale indebitamento aveva provocato l'aumento del debito sovrano⁹. Tutta la retorica del debito pubblico, allora, si è fondata su una gigantesca operazione di disinformazione, se solo si abbia riguardo al fatto che, prima della crisi, l'economia dei Paesi più fragili stava comunque recuperando, risultando in discesa - per Paesi come l'Italia, la Spagna e l'Irlanda - anche i relativi debiti pubblici¹⁰, e se si consideri che le politiche di austerity, pur essendo efficaci sul saldo estero (perché aumentano le esportazioni), distruggono la domanda interna con drammatici effetti deflattivi. E' aver risposto alla crisi con politiche recessive ad aver, dunque, provocato il nuovo innalzamento dei debiti pubblici. La verità sta lentamente emergendo, con inquietanti ritardi¹¹ e implicite¹² o esplicite¹³ ammissioni: la costante è, però, che tutte le notizie utili al dibattito pubblico sono state sistematicamente pretermesse o non sufficientemente mediate, cioè portate all'attenzione dell'opinione pubblica, né dai giornalisti, né dalle forze politiche, né dalle elite intellettuali dei diversi Paesi europei (al di là di qualche non significativa eccezione), con l'ovvia conseguenza della ripetizione ossessiva (ancor oggi) di argomenti e temi rappresentati in forme e contenuti consueti, ma decisamente scorretti.

3. Segue: b) il caso dei Trattati sul libero commercio (TTIP e CETA) e dell'Accordo per il commercio dei servizi (TISA). – I cosiddetti FTA (Free Trade Agreements) ovvero i Trattati sul libero commercio stanno genericamente ad indicare due specifici Trattati di libero commercio bilaterale attualmente in discussione: 1) tra Unione Europea e Stati Uniti, c.d. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership - Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti), attualmente ancora in fase di negoziato e 2) tra Unione Europea e Canada, c.d. CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement – Accordo Economico e Commerciale Globale), accordo speculare al TTIP, ma già concluso ed ora in fase di ratifica. Il TTIP, in particolare, si pone l'obiettivo di "aiutare i cittadini e le imprese grandi e piccole attraverso tre macroaree di intervento: l'apertura degli USA alle imprese dell'UE, la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese esportatrici e la definizione di nuove norme per rendere più agevole ed equo esportare, importare e investire oltreoceano" ¹⁴. Al centro delle trattative ci sono soprattutto le barriere non tariffarie: quei vincoli non fiscali adottati dai singoli Stati per limitare la circolazione di merci e che consistono in restrizioni quantitative o in regole aventi ad oggetto barriere tecniche o standard di qualità.

Il TISA (Trade in Services Agreement – Accordo per il Commercio dei Servizi)¹⁵, ancora in fase negoziale, è invece l'accordo commerciale multilaterale riguardante la liberalizzazione dei servizi e

⁶V. BCE, Bollettino mensile n. 10/2011, p. 129, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-bce/bol-bce-2011/boll bce 10 11.pdf).

⁷V. FMI, World Economic Outlook 2013

⁸ V. sul punto la lucida e documentata analisi di A. BAGNAI, *Il tramonto dell'euro*, Imprimatur ed., 2012.

⁹ Sul rafforzamento della governance europea conseguente alla crisi dei debiti sovrani v. F. DONATI, Crisi dell'euro, governance economica e democrazia nell'Unione europea, in Rivista AIC, n.2/2013.

¹⁰ Cfr. A. BAGNAI, ult. op. cit. e ID., Crisi finanziaria e governo dell'economia, cit.,18.

¹¹ V. le dichiarazioni, in data 23.05 2013 del Vice Presidente dalla BCE, Vitor Constancio, alla Conferenza presso la Bank of Greece riguardo "La crisi dell'Eurozona".

¹² V. la lettera di G. AMATO, R. PRODI, e altre autorevoli personalità pubblicata su la Repubblica.it, Esteri del 9 maggio 2012 dal titolo Il federalismo che può salvare l'Europa. Favorevole al rilancio di una integrazione sovranazionale in chiave nettamente "federale" è B. CARAVITA, La grande sfida dell'Unione europea tra prospettive di rilancio e ombre di declino, in Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo, Napoli, 2012,159 s.

¹³ Tra il 2012 e il 2013 il FMI ha ammesso il fallimento delle politiche di austerità suggerite alla Grecia, in quanto fondate sull'erroneo presupposto che in recessione i tagli alla spesa pubblica contribuiscano a far ripartire l'economia. ¹⁴ Fonte *Ec.europa.eu*:" Cos'è il TTIP?".

¹⁵ Fonte Ec.europa.eu:" Cos'è il TISA?".

negoziato tra 23 membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization*), tra cui l'UE, che, insieme, rappresentano il 70% del commercio mondiale di servizi. Tali Accordi riguardano i settori economico-sociali più delicati e strategici come quello agroalimentare, ambientale, farmaceutico, automobilistico, assicurativo, delle telecomunicazioni e dei servizi postali, dei servizi finanziari, dell'*e-commerce*, dei trasporti, del lavoro, dei servizi pubblici (sanità, pensioni, istruzione), della ricerca scientifica. Sebbene anche il TTIP, pur concentrandosi sulla diffusione di beni e merci, preveda la possibilità di manovra nel campo dei servizi, il TISA avrebbe un impatto decisamente più significativo in materia perché specificamente e capillarmente dedicato al settore.

Per completezza di analisi, non può sottacersi che, in data 5 ottobre 2015 è stato concluso (anche se non formalmente sottoscritto, in quanto ancora da sottoporre all'approvazione dei Parlamenti di alcuni Paesi) un Trattato "gemello", che coinvolge alcune delle principali economie del mondo che affacciano sul Pacifico: è il TPP (*Trans-Pacific Partnership* — Partnerariato Trans-Pacifico), che verrà firmato da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam e Stati Uniti. Esso mira ad abolire le barriere commerciali tra gli Stati aderenti e a stabilire regole comuni, più o meno negli stessi ambiti oggetto di trattativa del TTIP e del TISA.

Non essendo questa la sede in cui approfondire i contenuti dei singoli accordi e le motivazioni più o meno nobili che li hanno promossi¹⁶, si ritiene metodologicamente più corretto riflettere sulle modalità e sulle "tecniche" di divulgazione delle relative informazioni. Si deve preliminarmente ricordare che l'esistenza dei sopracitati Accordi è stata portata all'attenzione della pubblica opinione non certamente per volontà dei Governi negoziatori, ma grazie a numerosi files resi noti da WikiLeaks, in quanto precedentemente coperti da assoluta riservatezza. Tale segretezza (tuttora purtroppo presente nei contenuti dei vari round di negoziazione)¹⁷ si è parzialmente attenuata proprio a seguito dell'impegno dei cittadini di molti dei Paesi coinvolti 18 che, grazie alla divulgazione in Rete dei files riservati, hanno preso consapevolezza della posta in gioco e, attraverso formali campagne di protesta, associazionismo e forum dedicati, hanno cominciato a farsi promotori di articolate misure di contrasto alle procedure negoziali e a indurre le parti istituzionali a confrontarsi con maggiore trasparenza. Resta, però, inalterata la segretezza delle negoziazioni. Nell'apposita sezione "Trasparenza" della parte dedicata al TISA dal sito della Commissione Europea, può infatti leggersi chiaramente che: "Come tutti gli altri negoziati commerciali, i colloqui relativi al TISA non si svolgono in pubblico e i documenti sono accessibili solo ai partecipanti. L'UE si è tuttavia adoperata per garantire il massimo grado di trasparenza possibile e ha pubblicato alcuni documenti relativi alla sua posizione...La Commissione organizza inoltre riunioni frequenti con le imprese e la società civile". Nonostante queste premesse, l'ipotesi di un confronto approfondito con la società civile è messa seriamente in discussione da una serie di documenti diffusi in Rete. Vi è, infatti, un primo documento sul TISA divulgato da Wikileaks il 19 giugno 2014¹⁹, in cui si esplicita che la sua diffusione sarebbe potuta avvenire solo "dopo cinque anni

_

¹⁶ Per un primo approfondimento sul TTIP v. A. ALGOSTINO, *Transatlantic Trade and Investment Partnership: quando l'impero colpisce ancora?*, in costituzionalismo.it, n.1/2014. V. anche A. ALEMANNO, *The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the parliamentary dimension of regulatory cooperation*, Policy Department DG External Policies, European Parliament, 2014 e R. BIN, *Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa. Relazione finale*, in *Rivista* AIC, 3/2014,6.

¹⁷ Invero l'U.E. ha cominciato a pubblicizzare i dati sulle sedute e a dedicarvi apposite sessioni informative per la stampa e gli altri mezzi di informazione. Il 12°ciclo di negoziati commerciali UE-USA si svolgerà a Bruxelles da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2016: ec.europa.eu/trade/policy/ifocus/ttip/index_it.htm

¹⁸ V., ad esempio, le associazioni *Stop-TTIP-Italia* e *Stop-TTIP-Europa* o il network *RSS* (Rete sostenibilità e salute) che si stanno impegnando a bloccare le negoziazioni su TTIP e TISA e a fermare la ratifica del CETA. Anche l'ONU, per mezzo di un suo alto funzionario, A. de Zayas, ha chiesto la sospensione dei negoziati a tutela dei diritti umani.

¹⁹ In Wikileaks.org: tisa financial

dall'entrata in vigore del TISA o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, dopo cinque anni dalla chiusura dei negoziati"; clausola quest'ultima poi riportata anche in un inquietante *file* pubblicato il 4 febbraio 2015 dall'Agenzia *Associated Whistleblowing Press* (AWP) dal titolo "*A concept paper on health care services within TISA Negotiations*"²⁰, che contiene, invece, dettagli prima non noti con riferimento particolare ai servizi sanitari. Al suo interno è riportata la proposta presentata dalla Turchia e discussa dagli Stati membri dell'UE lo scorso settembre a Ginevra, che mira a mercificare i servizi sanitari a livello globale, nonché a promuovere il turismo sanitario per i pazienti. Si legge nel documento che "c'è un potenziale enorme ancora non sfruttato per la globalizzazione dei servizi sanitari ...ma...sino ad ora questo settore di servizi ha giocato solo un ruolo ridotto negli scambi internazionali. Ciò è dovuto al fatto che i sistemi sanitari sono finanziati ed erogati dallo Stato o da enti assistenziali e non sono di nessun interesse da parte degli investitori stranieri a causa dell'assenza di finalità commerciali". Appare, allora, evidente come a fronte di un apparente desiderio di trasparenza e coinvolgimento vi sia la volontà di limitare lo spazio di consultazione con la società civile e di lasciare quanto più margine possibile ad interessi privati piuttosto che pubblici.

Sotto il profilo del diritto d'accesso agli atti, passi in avanti sono, invece, da segnalare con riguardo al TTIP. A seguito delle pressioni e continue richieste di trasparenza da parte dell'opinione pubblica, del Parlamento e dell'Ombudsman europei è stato raggiunto, nel dicembre 2015, uno storico accordo tra Commissione e Parlamento UE, in base al quale gli eurodeputati potranno accedere ad alcuni documenti del TTIP. Invero, gli atti sono resi accessibili con estreme limitazioni: comprendono, infatti, solo i c.d. testi consolidati (ossia quelli che riflettono le posizioni della controparte americana nei negoziati e che rappresentano circa la metà dei documenti oggetto di trattativa) - e sono soggetti alle regole di sicurezza che disciplinano l'accesso ai documenti riservati.²¹. Il Presidente del Comitato Parlamentare sul Commercio Internazionale e membro dei Social-Democratici Europei, Bernd Lange, ha definito l'accordo un precedente fondamentale per la trasparenza delle negoziazioni commerciali che l'UE vorrà intraprendere in futuro. Tale frase risulta, peraltro, ambigua in considerazione del fatto che, riferendosi ad "accordi futuri", sembra escludere l'applicazione delle nuove regole sulla trasparenza ai negoziati "già intrapresi", come quelli relativi al TISA, trattato ancora più insidioso del TTIP e per il quale, come in precedenza sottolineato, i margini di segretezza sono molto più elevati. Pur non disconoscendone la significativa portata rispetto alla precedente assoluta opacità, l'accesso "blindato" ai soli documenti resi pubblici non può considerarsi soddisfacente in termini di controllo e partecipazione al processo di negoziazione.

E ciò appare tanto più grave quanto più si consideri, per un verso, che i rischi connessi con la liberalizzazione del commercio dei beni e servizi oggetto di trattativa spaziano dalla sicurezza agroalimentare e ambientale, alla tutela della salute e della *privacy* e, più in generale, all'abbassamento dei livelli di garanzia dei diritti fondamentali e sociali; per altro verso, che è accolto un sistema di risoluzione delle controversie Stati-investitori fondato sui cosiddetti ISDS (*Investor- State Dispute Settlement*), che renderà "le politiche degli Stati dipendenti dal giudizio dei mercati" consentendo alle imprese di intentare cause per «perdita di profitto» nei confronti dei

 $^{^{20}}$ V. il link <code>https://data.awp.is/international/2015/02/04/22.html</code>

²¹Inoltre è prevista l'apertura di una sala di lettura *ad hoc* (c.d. *reading room*) all'interno delle mura del Parlamento. Sarà possibile aprire una stanza di lettura protetta in ogni capitale europea, nella quale i deputati nazionali potranno consultare i testi negoziali alle stesse condizioni di quelli europei. A Berlino esiste dal 1° febbraio 2016, ma è possibile visionare gli atti riservati solo sotto la supervisione del Ministero federale dell'Economia. Si legga l'esplicativo resoconto del 4 febbraio 2016 di Katja Kipping, parlamentare della Linke, il partito della Sinistra tedesco al seguente link: https://zcomm.org/znetarticle/what-i-didnt-read-in-the-ttip-reading-room/. Per quanto riguarda l'Italia, i parlamentari non hanno ancora accesso ai testi consolidati del TTIP ma la Presidente della Camera ha "richiesto con una lettera al Ministro Boschi l'apertura di una sala di lettura alla Farnesina" (Fonte: www.stop-ttip-italia.net).

²² Così S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Bari (rist.), 2006,18s. Casi noti sono: Philip Morris/Governo australiano; Veolia/Governo egiziano; Vattenfall/Governo tedesco.

governi dei Paesi europei, qualora questi varassero legislazioni potenzialmente lesive delle aspettative di profitto delle stesse imprese. Sulla spinta delle pressioni popolari e della ferma opposizione di numerosi Governi europei (con la Germania in testa) sembra che il rischio dell'approvazione della clausola arbitrale si allontani progressivamente. E' stata già presentata dall'U.E. la proposta di un sistema giudiziario alternativo di risoluzione delle controversie basato su Tribunali dedicati alla materia e composti da magistrati scelti, ma probabilmente quest'ultima dovrebbe ritenersi ormai messa in discussione dalla discesa in campo, contro tali organi giudicanti speciali, della *Deutsche Richterbund* (DRB), che ha formalmente comunicato al Governo il suo parere critico e invitato le *corporations* "a presentarsi dinanzi agli ordinari tribunali nazionali".

Come si vede, nel momento in cui – sia pure attraverso la pubblicazione "pirata" di *files* riservati – si riesce ad aprire una discussione pubblica intorno a temi e progetti di enorme impatto sociale, economico e politico - senza l'illusione di facili soluzioni - le procedure di avanzamento di quel progetto sono inevitabilmente monitorate e condizionate. Quando, invece, l'informazione è manipolata in modo da evitare il dibattito o da condurlo forzosamente agli scopi prefissati, non solo si vanifica qualunque margine di controllo pubblico, ma si "impone" il consenso anziché stimolarlo su basi di consapevolezza.

A questo proposito giova ricordare che anche per il TTIP, come per l'introduzione del sistema monetario unico europeo, è stata adottata la prassi di commissionare uno studio sul relativo impatto ad un Istituto di ricerca (che, peraltro, si è spesso trovato a collaborare con la Commissione europea): il CEPR (Center for Economic Policy Research) di Londra. Nel 2013 tale Istituto ha prodotto uno studio dal titolo "Reducing trans-atlantic barriers to trade and investiment", fatto proprio e continuamente citato dalla Commissione, a riprova dell'opportunità di stipulare il Trattato per promuovere crescita economica e aumento dell'occupazione. Anche in questo caso, però, altri autorevoli studi hanno illustrato gli altissimi costi dell'operazione TTIP e, tra essi, spicca quello di Jeronimo Capaldo, ricercatore italiano al Global Development and Environment Institute della Tufts University di Boston, dal titolo particolarmente significativo: "The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European disintegration, unemployment and instability "23", in cui si mette in evidenza che i trascurabili vantaggi che deriverebbero in favore degli scambi transatlantici, provocherebbero la diminuzione degli scambi commerciali fra gli Stati membri dell'UE, con effetti di rimbalzo nefasti sul PIL, sull'occupazione, sui redditi e sulla stabilità finanziaria.

Al di là, allora, degli esiti delle negoziazioni sui Trattati di libero scambio, ciò che colpisce e che assimila questo caso a quello precedentemente esaminato, è la tecnica divulgativa utilizzata al fine di promuovere una visione politica della società e dei rapporti economici²⁴, in cui l'economia diviene lo strumento per mutare o conservare (a seconda delle necessità) equilibri politici solo formalmente legittimati dal processo elettorale, ma sostanzialmente svuotati di consenso autenticamente democratico.

4. Segue: c) disinformazione e deficit democratico. – La disinformazione del grande pubblico coinvolge primariamente il tema del rispetto del principio di trasparenza, e diviene per ciò stesso una questione eminentemente costituzionale. E' ben noto che tale principio si sia lentamente affermato a livello europeo grazie agli spazi di intervento sempre maggiori che il Parlamento europeo si è pazientemente e faticosamente conquistato negli anni, sostenuto nella sua azione dalla prudente, ma significativa sensibilità democratica della Corte di Giustizia 25: è cioè "divenuto"

²³ Il testo è visionabile al seguente link: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP.pdf

²⁴ Il "pacchetto" TPP, TTIP, TISA ,CETA, se compiutamente integrato, potrebbe davvero ridisegnare la mappa mondiale degli equilibri economici e geopolitici.

²⁵ Tra le sentenze più significative v.: Sent. Trib. I Grado 19.10.1995, *John Carvel and The Guardian Newspapers Ltd v. Consiglio UE*, causa T-194/94; Sent. Trib. I Grado 19.07.1999, *Heidi Hautala v. Consiglio UE*, causa T-14/98; Sent. Corte di Giustizia, I Sez., 17.10.2013, causa C-280/11 P, *Access Info Europe v. Consiglio*; Sent. Corte di Giustizia, I

progressivamente il filo conduttore di numerosi interventi volti a disvelare l'attività decisionale europea agli occhi del pubblico"²⁶, inserendosi segnatamente al centro della problematica della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei e dei controlli democratici sulla attività di governo.

Ciò che, però, rileva particolarmente ai fini della presente riflessione è che gli interventi della Corte si focalizzano prevalentemente sul diritto di accesso ai documenti del Consiglio o della Commissione, quasi che in esso si inveri l'intero spettro dei valori facenti capo al principio di trasparenza e, perfino, la soluzione della sempre più avvertita questione della carenza di legittimazione democratica della costruzione europea: "il riconoscimento del diritto d'accesso diventa così un punto qualificante non solo il funzionamento dell'amministrazione comunitaria (profilo oggettivo) ma anche – e soprattutto – la garanzia del diritto fondamentale del cittadino di poter partecipare al processo decisionale (profilo soggettivo)"²⁷. Vero è che, sebbene il diritto di accesso, quale precipuo strumento di attuazione delle politiche di trasparenza dell'Unione, sia ormai assurto al rango di diritto fondamentale dei singoli nei confronti delle istituzioni europee - e ciò non solo a fronte della continua attività propulsiva della giurisprudenza comunitaria ma ormai anche sul piano normativo 28 - tale riconoscimento non trova un'adeguata garanzia sul piano dell'effettività. Prima ancora che la opacità delle negoziazioni sugli accordi di libero scambio evidenziasse il fallimento del percorso virtuoso intrapreso prima dalla Corte di Lussemburgo e poi dal Trattato di Lisbona, il Regolamento n.1049 del 30 maggio 2001 - ovvero lo strumento normativo di diritto derivato che avrebbe dovuto consentire la compiuta attuazione dei processi di trasparenza e accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione - stava già dando segni di seria inadeguatezza a garantire la trasparenza dei processi decisionali delle istituzioni europee. Come stigmatizza, infatti, il Parlamento europeo nella Risoluzione dell'11 marzo 2014 relativa all'applicazione del Regolamento n.1049/01 negli anni 2011-2013, nonostante che i cittadini abbiano il diritto di sapere come funziona il processo decisionale e accertare la trasparenza delle competenze e delle attività dei propri Governi, "la legislazione dell'UE in materia di accesso ai documenti continua a non essere applicata correttamente dall'amministrazione dell'Unione e le eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 sono applicate in modo regolare piuttosto che in via eccezionale..."29. Sottolinea, inoltre, che sebbene l'articolo 4, paragrafo 3, del citato Regolamento preveda una deroga alla trasparenza nel caso in cui la divulgazione del documento possa pregiudicare gravemente il processo decisionale dell'istituzione (a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione), tale disposizione è invero precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e deve, pertanto, essere allineata all'articolo 15 del TFUE. Conferma se ne trae dalla circostanza che. con riguardo alla causa Access Info Europe v. Consiglio³⁰, sia il Tribunale di I grado sia la Corte di Giustizia, hanno stabilito che l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone

Sez., 21.07.2011, Svezia v. Commissione e My Travel, causa C-506/08 P, con il commento di C. RIVADOSSI, in Rivista AIC, 3/2012.

²⁶ S. NINATTI, Giudicare la democrazia? Processo politico e ideale democratico nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, Milano, 2004,41.

²⁷ Così S. NINATTI, Giudicare la democrazia?, cit.,92.

²⁸ Cfr. artt. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 15 del TFUE (che sostituisce l'art. 255 TCE).

²⁹ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti tra il 2011 e il 2013 (considerando H) in www.europarl.europa.eu

³⁰ Sent. Corte di Giustizia, I Sez., 17.10.2013, causa C-280/11 P, Access Info Europe v. Consiglio.

la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale e che, a tal fine, la pubblicazione dei nomi degli Stati membri e le loro proposte non nuoce a quest'ultimo³¹.

Malgrado ciò la ragione più spesso invocata dalla Commissione e dal Consiglio per giustificare le eccezioni in materia di accesso è rimasta «la tutela del processo decisionale»; pertanto, il

Parlamento europeo ha reiterato l'auspicio che i negoziati sulla revisione del regolamento n. 1049/01 superino la perdurante fase di stallo e che il nuovo strumento normativo assicuri un livello di trasparenza nettamente superiore rispetto alla situazione attuale.

Alla stregua delle menzionate resistenze istituzionali all'implementazione di un effettivo regime di trasparenza: da un lato, non stupisce che l'Accordo del dicembre 2015 tra Commissione e Parlamento UE sull'accesso ai documenti del TTIP sia stato considerato "storico"; dall'altro, rispetto alla portata normativa delle disposizioni del Trattato di Lisbona e ai reiterati moniti ed esortazioni del Parlamento e della Corte di Giustizia, quell'Accordo appare scarsamente significativo e, comunque, meno efficace e vincolante di un nuovo Regolamento. In assenza dell'effettiva volontà degli apparati pubblici di sottoporre le proprie scelte e la formazione delle stesse al controllo democratico, la stessa garanzia del diritto di accesso risulta svuotata, perché non si tratta solo di impedire che si possa accedere alle informazioni più significative, ma di impedire in radice il dissenso, il *conflitto* che quelle informazioni possano generare.

Al di là di norme, sentenze e impegni simbolici, allora, quando si tratta di consentire un controllo pubblico diffuso sui processi decisionali della *governance*, le istituzioni europee si irrigidiscono e disvelano la loro natura profondamente "paternalistica" e, per questo, refrattaria a riconoscere ai cittadini la capacità e il diritto di incidere sulle loro scelte. Ciò spiega incontrovertibilmente, ad esempio, perché le proposte di smantellamento del sistema pubblico di tutela dei diritti sociali sotteso alle negoziazioni sul TISA, pur potendo impattare su grandissima parte della cittadinanza europea, siano state oggetto di trattative a porte chiuse; o perché si siano adottate tecniche di disinformazione in tema di unificazione del sistema monetario europeo e di impatto del TTIP, pur con la consapevolezza che la scienza economica più autorevole avesse unanimemente avvertito che i progetti avrebbero comportato esiti fallimentari .

Si è convinti, peraltro, che sottrarre gli assetti istituzionali dell'UE e i loro "metodi" di decisione ad un processo politico democratico sia comunque espressione di volontà politica³², sia pure finalizzata a invertire i termini del tradizionale rapporto tra Stato-apparato e Stato-comunità, trasformando quest'ultimo in un utile accessorio del primo: in tal modo si recide quel rapporto, e si affida allo Stato-apparato un potere decisionale senza vincoli. Il problema, allora, non è la crisi della "statualità", ma la crisi della *forma giuridica* di essa: la costituzione³³ e del suo *elemento personale*: il popolo³⁴; non la crisi della sovranità statale come conosciuta dallo Stato liberale, ma quella della sovranità (popolare) come declinata nella democrazia pluralistica³⁵; la crisi tanto della sovranità interna e "delle forme democratiche della politica"³⁶, quanto della sovranità esterna che, pur rimanendo ancora significativamente dominata dalle regole proprie delle relazioni fra Stati, deve

³¹ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti, cit., considerando Y.

³² Fondamentale, sul punto, il contributo di R. BIN, *Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa*, cit., il quale sottolinea che "Non ha senso, dunque, parlare di *deficit* democratico come se fosse un incidente nella costruzione dell'Unione europea: non è un incidente, è il programma originario...Ma questo non significa affatto che il progetto non rispondesse a un'idea politica precisa e forte...Tutto all'opposto, essa sorse con un potente spirito di liberalismo ed è per questo che volle porre la politica ai margini del suo funzionamento, tutto concentrato sullo sviluppo del modello dell'economia di mercato"(p. 2 e 3).

³³ V., per tutti, A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, in www.giucost.org., 21.09.2012.

³⁴ V., sul punto, M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. Dir. Cost.*, 1/1996, 124 ss. e, in particolare, 129 ove, richiamando C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, tr.it. di C. Galli, 1986,54, sottolinea il rischio che alla scomparsa della dimensione politica si accompagni la scomparsa della costituzione.

³⁵ Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1967,717.

³⁶ M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, 3/2012,3.

rimodellarsi su paradigmi che non tendano alla parità bensì alla logica della competizione tra Stati "forti" e Stati "deboli", esponendosi al continuo cortocircuito con la sovranità interna. L'uso della disinformazione diviene, allora, strumento organico al contesto: diffondere informazioni non corrette, manipolate o parziali equivale a paralizzare o, perfino, negare "l'effettiva possibilità di un contraddittorio", a "dirigere" il conflitto sociale verso falsi obiettivi, a eliminare ogni sfera di consapevolezza e, conseguentemente, a sfruttare qualunque emergenza (*rectius:* crisi) – economico-finanziaria, geopolitica, sociale, di sicurezza pubblica, etc. - quale grande opportunità per mutare i rapporti politici, le strutture economico-sociali e perfino le garanzie dei diritti fondamentali³⁷ dei Paesi coinvolti³⁸.

5. Saturazione e uso strumentale dell'informazione in ambito internazionale: i casi dei bloggers cinesi e della c.d. "rivoluzione verde" del 2009 in Iran. – Per quel che concerne la disamina dei casi in ambito internazionale, si è preferito trattarli insieme in quanto accomunati dal mezzo usato per la divulgazione delle informazioni, Internet, e dalla circostanza che in entrambi è evidente l'uso strumentale – pur se ciascuno teleologicamente differenziato rispetto all'altro – dell'impatto notiziale sugli equilibri geopolitici. Il primo costituisce un esempio di uso arbitrario della Rete a fini di disvelamento di comportamenti poco professionali e propagandistici: riguarda tre giornalistibloggers cinesi - noti per l'atteggiamento critico e ironico nei confronti delle autorità - i quali decidono di prendersi gioco dei colleghi giornalisti occidentali che sono soliti descrivere il penetrante controllo del Governo cinese sulla Rete in modo molto più autoritario di quanto non sia nella realtà. Così, 1'8 marzo 2006, lanciano contemporaneamente sui propri blog (Milk Massage, Milk Pig, e Pro State in Flames) il seguente messaggio: "A causa di imprescindibili ragioni non tecniche a tutti note, questo blog è momentaneamente sospeso" 39. La notizia rimbalza immediatamente sui media occidentali, prima diffusa dall'agenzia Reuters, poi da Reporters sans Frontières; infine, il sito della BBC News pubblica un articolo dal titolo "China shuts down outspoken blog" ("La Cina chiude un blog libero") e, nel giro di brevissimo tempo, il mainstream occidentale emette sdegnati comunicati di condanna della vile censura. Poche ore dopo, però, Wang Xiaofeng, il giornalista più noto dei tre e fondatore del blog Milk Massage, invia un fax all'Interfax News Agency spiegando che ha voluto semplicemente provocare i giornalisti occidentali, in quanto infastidito dalla rappresentazione della Cina da loro sistematicamente diffusa e interessato a evidenziare la loro tendenza a non verificare le notizie e, potremmo aggiungere, a veicolare informazioni che confermino l'immagine distorta che essi hanno della Cina.

Il secondo caso, che riguarda la c.d. "rivoluzione verde" del 2009 in Iran, risulta essere invece molto efficace sul piano degli effetti implicati dalla saturazione dell'informazione. All'indomani delle elezioni politiche del 12 giugno 2009, le piazze di Teheran furono invase da una moltitudine di giovani iraniani (denominata "onda verde"), muniti di *smartphone* e auricolari *bluetooth*, che protestavano contro quella che ritenevano essere stata un'elezione illegittima (quella di Mahmud Ahmadinejad) in quanto viziata da brogli nello spoglio dei voti. Senza voler affrontare l'evento sul

_

³⁷ Sotto il profilo specifico dell'incidenza della crisi sulla effettività della garanzia dei diritti sociali v. F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della Parte Prima (quella "intoccabile"!) della Costituzione, in Rivista AIC, 3/2013.

³⁸ Si pensi alla reazioni di Francia e Stati Uniti agli attentati di Parigi (*Patriot Act* alla francese) e San Bernardino (richiesta dell'FBI alla Apple di elaborare una *backdoor* al sistema operativo dell'iPhone), fortemente incidenti entrambi sulle garanzie dei diritti fondamentali. In tutti e tre i casi (Charlie Hebdo, Bataclan, San Bernardino), che fanno riferimento a tragici episodi di terrorismo, vi è infatti il forte sospetto che – nonostante l'informazione *mainstream* ne attribuisca l'origine alla matrice islamica – vi siano serie motivazioni per avvalorare il coinvolgimento delle forze militari e dei servizi segreti di entrambi i Paesi.

³⁹ V., sul punto, S. POZZI, *Wang Xiaofeng, il blogger eroe simbolo del 2006*, in <u>www.tuttocina.it</u>, ove oltre l'episodio de quo si ricostruisce attentamente l'evoluzione dell'implementazione di Internet in Cina. L'episodio è ripreso anche da E. MOROZOV, *L'ingenuità della Rete. Il lato oscuro della libertà di Internet*, Torino, 2011, 231 s.

piano della manipolazione di Stati Uniti⁴⁰, Francia e Regno Unito per destabilizzare il Paese o della curiosa riproposizione di moduli consueti comuni a molte "rivoluzioni colorate" ⁴¹, ci si soffermerà - come in precedenza ribadito sul piano metodologico - sul "metodo" con cui una quantità enorme di informazioni, via web⁴², hanno documentato con inconsueta rapidità una società in estremo travaglio. Una serie infinita di tweet⁴³, di foto e di video amatoriali hanno ripreso l'evento e sono stati diffusi velocemente in Rete per poi rimbalzare sui media tradizionali. I *media* occidentali, però, hanno dato maggiore risalto alle modalità con cui Internet stava "veicolando" la democrazia in Iran che non alle radici profonde della crisi politica più seria che quel Paese stava affrontando dai tempi della rivoluzione del 1979. Così nelle ricostruzioni giornalistiche leggiamo 44:"Twitter è lo strumento cruciale per l'organizzazione della resistenza in Iran"; "Questa rivoluzione non sarebbe avvenuta senza Twitter"; "In Iran la tirannia è entrata in conflitto con la tecnologia, sotto forma di Internet, trasformando la protesta in movimento"; "Twitter è stata la pietra focaia che ha acceso la scintilla della rivolta" e ha avuto "il potere di cambiare la storia di un antico paese islamico": insomma Twitter e la Rete come la quintessenza del potere democratico e della libertà dei popoli di autodeterminarsi. Il fatto che, nella realtà, il movimento "verde" si stesse velocemente disintegrando e fosse incapace di sfidare seriamente Ahmadinejad sul piano delle idee, delle proposte e dei programmi politici, era diventato assolutamente secondario. Così, in pochi mesi, il Governo iraniano ha creato un team di esperti telematici incaricato di combattere i cyber-crimini e di scovare qualunque informazione falsa (dal suo punto di vista, ovviamente) presente sui siti web iraniani.

Chiunque, tramite Internet, diffondeva false informazioni sul Governo o, semplicemente, propagava le ragioni della protesta, veniva immediatamente identificato e arrestato. La reazione delle autorità iraniane è stata al contempo immediata e sofisticata: non hanno rifiutato la tecnologia, ma l'hanno utilizzata ai propri fini, esattamente come aveva fatto il movimento "verde". Inviavano una enorme quantità di *sms* o di *email* per avvertire i cittadini iraniani di rimanere lontani dalle proteste Insomma, *Twitter* aveva avuto un ruolo sia nella esplosione "democratica" della protesta del movimento, sia nel rendere più semplice la sorveglianza e la repressione da parte delle autorità iraniane⁴⁵.

Quali conseguenze trarre dai casi sopra descritti?

Il *bluff* dei *bloggers* cinesi dimostra, da un lato, che i *mass media* non mediano più, ma si abbeverano alla fonte dell'informazione *on line* manifestando un approccio superficiale, poco professionale e pregiudiziale rispetto ai contesti geografici, culturali e politici sui quali dovrebbero invece correttamente informare; dall'altro, che la *performance* tecnica non diviene automaticamente garanzia della veridicità del contenuto e che l'uso della Rete può avere natura fortemente politica.

Tale ultima caratteristica è segnatamente presente anche nell'esempio della rivoluzione iraniana, che invero si presta a numerose altre, non secondarie, considerazioni. Innanzitutto, se le tecnologie

⁴⁰ V., in proposito, l'intervista rilasciata, il 9 agosto 2009, da Hillary Clinton, all'epoca Segretaria di Stato USA, al noto giornalista Fareed Zakaria della CNN.

⁴¹ Ci sono in merito molti approfondimenti giornalistici – rigorosamente assenti dal sistema di informazione *mainstream* – che hanno riscontrato una sorta di "copione" che accomuna le cosiddette "rivoluzioni colorate": un colore, un logotipo, uno *slogan* (per la rivoluzione verde è stato. "Dov'è il mio voto?"), un gruppo di studenti e giovani di classe media, un processo elettorale, sempre le stesse ONG che finanziano e formano i gruppi studenteschi..

⁴² V., sul punto, la ricostruzione dell'evento di E. MOROZOV, L'ingenuità della Rete, cit., 3 ss.

⁴³ Se, d'altra parte, si vanno ad analizzare i *tweet* inerenti a *#iranianrevolution*: solo il 23,8% di essi proveniva dall'Iran, mentre il restante era frutto di *tweet* e *ritweet* creati in altri Paesi.

⁴⁴ Un elenco molto significativo di dichiarazioni pubbliche o mediatiche in proposito viene fatto da E. MOROZOV, *op. cit.*, 4 ss.

⁴⁵ Cfr. P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, cit., 26.

dell'informazione possono essere indifferentemente utilizzate a scopi democratici come a scopi autoritari, ciò significa che, pur essendo in sé *neutre*, non possono considerarsi *neutrali*: e, sul piano giuridico-costituzionale, questo dato è particolarmente significativo, perché la tesi della neutralità porta come conseguenza la giustificazione – qui non accolta – della inutilità della produzione di regole in materia. In secondo luogo, l'equazione tra nuove tecnologie e democrazia costituisce un'operazione radicalmente errata non solo per le già riferite reazioni autoritarie che, all'opposto, può provocare, ma soprattutto perché si confonde l'attivismo digitale che fa scendere nelle piazze il popolo con la partecipazione ad un vero progetto politico che, laddove sia presente, configura la protesta non come passo iniziale per la sua realizzazione, ma come momento intermedio o perfino estremo del suo dispiegarsi. Internet, in questo caso, non funge da *media*, ma solo da mezzo tecnologico puro che utilizzato a fini politici senza un "pensiero" che lo guidi, non risulta incisivo in quanto, nel tentativo di abolire istantaneamente ogni contrasto, si illude di trovare soluzioni semplici a situazioni complesse: come se per risolvere la drammatica crisi iraniana potessero essere sufficienti infiniti *tweet* di protesta e Ahmadinejad, di colpo, potesse sparire.

Il problema è, naturalmente, molto più complesso e va inquadrato nel fenomeno di disincentivazione all'impegno politico, inteso come definizione e costruzione paziente di progettualità e azioni collettive necessarie a realizzarlo, che Internet spesso incoraggia. La facilità di "mobilitazione", infatti, sostituisce impropriamente l'impegno sotteso alla capacità di "organizzazione" ⁴⁶, rendendo difficile il perseguimento di finalità strategiche e soddisfacendo soltanto obiettivi conseguibili "istantaneamente", cioè nel modo più distante dalle conquiste intellettuali, sociali e politiche poste alla base del costituzionalismo garantista: che è fatto di conflitti, di *habitus*, di forme, e, per dirla in termini filosofici, di un ordine simbolico ⁴⁷ che dà stabilità ai legami sociali e consapevolezza agli individui. Consapevolezza di chi sia l'"altro da sé", l'"oppositore", il "nemico"; ma anche in quale struttura sociale vive, quali siano i suoi interessi primari e quali gli strumenti con cui preferirebbe soddisfarli.

Durante la rivoluzione "verde" in Iran "i *social media* hanno solo creato ulteriore confusione" perché, mentre le informazioni provenivano da qualunque luogo, non si riusciva a comprendere se vi fosse qualcuno che avesse il controllo e che potesse guidare la protesta oltre la mobilitazione. Da questo punto di vista la saturazione dell'informazione si trasforma in disinformazione: non si tratta infatti di propaganda o di conculcamento. Tali fenomeni manipolativi non sono certo nuovi e sono tipici degli ordinamenti ideologicamente caratterizzati. Qui, invece, è la comunicazione a diventare ideologia: cioè il trasmettere e il ricevere, senza memoria, senza contesto, e tanto meno senza alcuna riflessione *a priori*. Ciò che conta sono l'emissione, la capacità di trasmissione ⁴⁹, le connessioni illimitate che presuppongono l'omologazione delle "differenze"; ma ciò è anche alla base della confusione delle "priorità" con le "capacità" e soprattutto della "incapacità di gestione delle differenze" e della "inesistenza di una forma ordinante".

6. Rilievi conclusivi. – Siamo, quindi, in presenza di tecnologie che si prestano ad un uso fortemente politico, ma che paradossalmente stanno creando un pubblico a-politico, il che equivale alla sottrazione della dimensione tipica dei sistemi democratici - cioè della composizione del conflitto sociale - dall'esercizio del potere decisionale. Questo è un punto cruciale per il costituzionalismo, perché coglie la crisi, in termini di svuotamento, di una sua dimensione

⁴⁶ Cfr. A. DAVIS, *Aboliamo le prigioni*, Roma, 2009.

⁴⁷ V., sul punto, le puntuali considerazioni di M. PERNIOLA, Contro la comunicazione, Torino, 2004, 104.

⁴⁸ Così E. MOROZOV, *op. cit.*, 184-185. Probabilmente era proprio questo l'obiettivo perseguito dalle potenze occidentali che hanno incoraggiato il piano di destabilizzazione.

⁴⁹ In questo senso v. D. WOLTON, *Internet ...e poi?*, Bari, 2001, 115.

caratterizzante, la cittadinanza⁵⁰, e spiega l'origine della degenerazione oligarchica dei processi decisionali. In un mondo saturo di informazioni, essendo queste sempre più numerose, diversificate e spesso contraddittorie, il cittadino è in grado di esercitare consapevolmente il diritto di voto solo su una piccola parte della "realtà"⁵¹, non avendo (mediamente) la capacità di interpretarla nella sua interezza. Per cui all'aumento della quantità di informazioni, ma nella difficoltà di dominarle e di capire quali siano quelle affidabili, corrisponde una sempre più larvata consapevolezza politica. A ciò si aggiunga che – come si è sottolineato a proposito dei "casi europei" – le pressioni neoliberiste del capitalismo post-industriale, che hanno sostituito alle grandi ideologie politiche un'unica ideologia basata sulla totale deregolamentazione del mercato e sulla resistenza alla espansione degli strumenti tipici del modello democratico ⁵², hanno profondamente messo in discussione i contenuti del concetto di cittadinanza ⁵³, sottraendo ai cittadini quasi ovunque la possibilità di tradurre le loro istanze in azione politica.

L'interazione tra le due componenti, neoliberismo e tecnologie avanzate, sta accelerando questo processo di graduale svuotamento. Come, infatti, sul piano privatistico, si assiste alla frammentazione dell'identità personale in una molteplicità di banche dati, raffigurandosi la persona come "mera sommatoria delle sue proiezioni elettroniche" così, sul piano pubblicistico, la visione neoliberista, tecnologica e tecnocratica di qualunque rapporto sociale, ordinato o spontaneo, ha ridotto anche la cittadinanza alla sommatoria dei più diversi interessi specializzati: non più cittadini, ma utenti, consumatori ci lenti, produttori, fornitori di servizi, membri di associazioni o gruppi di pressione, etc.; molteplici identità che segmentano il contenuto di quella che riesce a dare unità a tutte le altre 56. Lo status di cittadino costituisce, infatti, la sintesi degli interessi legati alle identità parziali, in quanto finalizzato alla costruzione e allo sviluppo (attraverso quelle individuali) di identità collettive, da sottoporre o far valere nella sede politica: non dinanzi al mercato o alla indistinta comunità virtuale, dunque, ma dinanzi allo Stato-apparato.

Possono ancora coniugarsi i caratteri essenziali del costituzionalismo liberal-democratico (cittadinanza, rispetto delle regole del processo democratico, ruolo dei partiti politici, garanzia dei diritti fondamentali, bilanciamento) con un contesto così frammentato e tendenzialmente depoliticizzato?

Muovendo dalla prospettiva del presente studio, ovvero che la corretta informazione sia la precondizione per il formarsi di un'opinione pubblica consapevole e per riempire di contenuto la cittadinanza e il rapporto di essa con i decisori politici, tre sembrano gli elementi che possano

⁵⁰ Per un'ampia riflessione sulle trasformazioni che l'utilizzo delle tecnologie digitali determina sul modo di essere della cittadinanza e sulla partecipazione politica v. M. CUNIBERTI, *Le libertà politiche nell'era digitale*, in AA. VV., *Studi in onore di M. Pedrazza Gorlero*, vol. II, *La libertà d'informazione e la democrazia costituzionale*, Napoli, 2014, 153 ss. Sulla problematica relativa alla cittadinanza digitale v. P. MARSOCCI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in *Rivista AIC*, 1/2015 e G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *costituzionalismo.it*, 06.10.2011.

⁵¹ D. WOLTON, *Internet ...e poi?*, cit.,158 (nota 10).

⁵² V., per tutti, F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, 1992.

⁵³ Cfr. C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Bari, 2003, 95.

⁵⁴ Così G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007,522.

⁵⁵ Cfr. D. WOLTON, *Internet ...e poi?*, cit.,126 e 139.

⁵⁶ V., sul punto, le riflessioni di R. BIN, *Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto*, in G. ARENA-F. CORTESE (a cura di), *Il federalismo come metodo di governo. Le regole della democrazia deliberativa*, Padova, 2011, 3ss., in particolare par. 6.

condurre ad una risposta positiva. Il primo è costituito dal potenziamento dei *media* tradizionali e, in particolare, della televisione (a patto che si liberi dell'atteggiamento spesso servile "a traino" della Rete): l'universo multimediale, abitato da *solitudini interattive*⁵⁷ e da *elites* chiuse, richiede la valorizzazione del *grande pubblico* riaffermando la specificità della televisione di *mediare* cioè spiegare, selezionare e fare sintesi delle informazioni più rilevanti ai fini della formazione della pubblica opinione. Facile obiezione è quella che, tra i *mass media* tradizionali, essa è quello meno affidabile. Qui interviene, allora, il secondo elemento: la necessità di recuperare il ruolo degli "intermediari qualificati". Come si è visto, non vi è uno stretto rapporto tra accesso diretto e democrazia: quest'ultima "è, al contrario, legata alla presenza di *intermediari* di qualità" ⁵⁸ che garantiscano sia la libertà che il diritto all'informazione. Non è la tecnologia o il mezzo di comunicazione a fare informazione, ma gli uomini e le società attraverso attività di intermediazione e interpretazione della realtà: sono i giornalisti, i partiti politici, i sindacati, gli intellettuali.

In uno scenario in cui i rapporti di forza sono chiaramente definiti, non può essere questa un'operazione solo giuridica o deontologica, ma innanzitutto *culturale*. Il terzo elemento è, invece, normativo, e consiste nel recupero della *forza ordinante*⁵⁹ della Costituzione: è qui che trovano legittimità e garanzia le formazioni sociali quali "fattori di contenimento dei meri individualismi"⁶⁰; è qui che trova riconoscimento e regole di composizione il conflitto sociale; è qui che trova il suo fondamento il diritto all'informazione.

_

⁵⁷ Cfr. D. WOLTON, op. cit., 118.

⁵⁸ Così D. WOLTON, *op.cit.*, 127. Con riguardo alla libertà di stampa v. M. PEDRAZZA GORLERO, *La libertà di stampa nella postmodernità*, in AA. VV., *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Milano, 1999, 1191-1216 e ID., *Saggi per un corso di diritto dell'informazione giornalistica*; Padova, 2006.

⁵⁹ In questo senso A. BARBERA, voce *Costituzione delle Repubblica italiana*, in *Enc. Dir.*, Annali VIII, 266.

⁶⁰ P. MARSOCCI, Cittadinanza digitale.., cit., 15. V. anche M. PEDRAZZA GORLERO, L'informazione giornalistica e il pluralismo interno, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di G. Santaniello, vol. XXVIII, 971.